

# Ordinanza concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori

del 7 dicembre 1998 (Stato 19 settembre 2000)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge federale sull'agricoltura<sup>1</sup> (LAg),  
*ordina:*

## Sezione 1: Definizioni<sup>2</sup>

### Art. 1 Organizzazione di categoria

<sup>1</sup> Un'organizzazione di categoria è un'associazione rappresentativa composta di organizzazioni indipendenti e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8 LAg.

<sup>2</sup> Un'organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se:

- a. i suoi membri producono, trasformano o eventualmente commercializzano almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato;
- b. le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione;
- c.<sup>3</sup> almeno il 60 per cento dei gestori interessati dalle misure sono membri della o delle organizzazioni di produttori.

<sup>3</sup> Un'organizzazione di categoria prende le decisioni a larga maggioranza, ovvero con la maggioranza dei voti a livello della produzione, della trasformazione ed eventualmente del commercio.

### Art. 2 Organizzazione di produttori

<sup>1</sup> Un'organizzazione di produttori è un'associazione rappresentativa composta di gruppi di produttori.

<sup>2</sup> È considerata rappresentativa se le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2 sono soddisfatte a livello della produzione.

RU **1999** 459

<sup>1</sup> RS **910.1**

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2239).

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2239).

**Art. 3** Gruppo di produttori

<sup>1</sup> Un gruppo di produttori comprende gestori che producono lo stesso prodotto o gruppo di prodotti.

<sup>2</sup> I suoi statuti devono comportare per lo meno:

- a. regole comuni concernenti lo smercio;
- b. l'obbligo di fornire le informazioni richieste a fini statistici dal gruppo o dall'organizzazione, in particolare quelle riguardanti le superfici, i raccolti, i rendimenti e le vendite dirette.

**Art. 3a<sup>4</sup>** Prodotti in vendita diretta

Per prodotti in vendita diretta si intendono i prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore finale.

**Sezione 2: Sostegno alle misure di solidarietà****Art. 4** Misure di solidarietà

<sup>1</sup> La Confederazione può estendere l'obbligo del rispetto degli accordi presi dalle organizzazioni di categoria e dalle organizzazioni di produttori in merito alle seguenti misure di solidarietà:<sup>5</sup>

- a. la promozione della qualità;
- b. le campagne di promozione dello smercio e di valorizzazione della produzione indigena;
- c. il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato;
- d. l'allestimento di contratti standard conformi al diritto federale;
- e. l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato.

<sup>1bis</sup> Può parimenti estendere l'obbligo del rispetto degli accordi relativi al finanziamento delle misure di solidarietà.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Le misure volte a promuovere l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato si limitano:

- a. alla previsione e al coordinamento della produzione in funzione dello smercio;
- b. ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza diretta una limitazione del volume o delle capacità di produzione.

<sup>4</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2239).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2239).

<sup>6</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2239).

**Art. 5** Rappresentanza del prodotto

Un prodotto o un gruppo di prodotti può essere rappresentato soltanto da un'unica organizzazione di categoria o da un'unica organizzazione di produttori, a eccezione dei prodotti che portano una designazione ai sensi degli articoli 14 - 16 e 63 LAgr e che possono essere rappresentati da un'organizzazione di categoria o da un'organizzazione di produttori specifica.

**Art. 5a<sup>7</sup>** Domande

<sup>1</sup> L'organizzazione di categoria o l'organizzazione di produttori inoltra le domande all'Ufficio federale dell'agricoltura.

<sup>2</sup> Le domande devono contenere:

- a. una descrizione della misura di sostegno per la quale si richiede l'estensione e i suoi obiettivi;
- b. la prova che i criteri di cui agli articoli 1 e 2 sono adempiuti;
- c. per il finanziamento di una misura di solidarietà di cui all'articolo 4 capoverso 1<sup>bis</sup>, un budget e una descrizione dettagliata della destinazione dei fondi.

**Sezione 3: Entrata in vigore****Art. 6**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

<sup>7</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2239).

